




OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 19 aprile 2022, dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Località Perara snc nel comune di Rivoli Veronese (VR), gestito dalla ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l..

determinazione n. **4029** /17 del **19 OTT. 2017**

Decisione

Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona¹:

1. rinnova l'autorizzazione emessa nei confronti della società Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l., con sede legale ed operativa in Località Perara snc nel comune di Rivoli Veronese (VR), per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento²;
2. modifica l'autorizzazione all'esercizio a seguito di variante sostanziale dell'impianto, come da richiesta della ditta del 28 settembre 2017³;
3. prende atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l. con istanze del 26 aprile 2017⁴ e del 28 settembre 2017⁵;
4. dispone, fatto salvo quanto previsto al punto precedente, che il presente provvedimento abbia validità massima fino al 19 aprile 2022.



Fatto

Con decreto n. 374 del 29 luglio 1998 il Presidente della Provincia di Verona ha approvato il progetto presentato dalla ditta Dalle Vedove Nello Eredi & C. s.n.c., ora Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l., per "l'allestimento di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo, ubicato in loc. Perara di Rivoli Veronese".

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico su suolo ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. n. 152/2006.

³ Acquisita al n. 81640 del 28 settembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴ Acquisita al n. 35488 del 26 aprile 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁵ Acquisita al n. 81640 del 28 settembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Con determinazione dirigenziale n. 1697/12 del 19 aprile 2012 la Provincia di Verona ha da ultimo rilasciato alla ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio per l'impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti urbani e assimilabili agli urbani, sito in Località Perara snc nel comune di Rivoli Veronese (VR): Tale provvedimento è stato successivamente integrato e modificato con le determinazioni dirigenziali n. 2513/12 del 12 giugno 2012, n. 3397/13 del 24 luglio 2013 e n. 5128/13 del 25 novembre 2013.

Con determinazione dirigenziale n. 1781/16 del 5 maggio 2016 è stato emesso il provvedimento di "Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, istanza presentata dalla ditta DALLE VEDOVE NELLO & ANTONIO TRASPORTI S.R.L. relativa all'intervento denominato "Progetto per ottimizzazione tecnologica e contestuale potenziamento della capacità produttiva per attività di recupero rifiuti non pericolosi con messa in riserva (R13) e trattamento (R3, R4, R5, R12)" sita in località Perara" nel comune di Rivoli Veronese (VR)" con cui il progetto relativo alla modifica dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel comune di Rivoli Veronese (VR) è stato escluso, con prescrizioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nell'ambito della medesima procedura di verifica di assoggettabilità la ditta ha ottemperato alle procedure V.Inc.A. di cui all'articolo 5 del d.P.R. n. 357/1997⁶.

Con determinazione dirigenziale n. 4669/16 del 5 dicembre 2016 la Provincia di Verona ha approvato il progetto di modifica sostanziale presentato dalla società ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l. relativo all'impianto in oggetto, recependo il parere n. 09/2016 (favorevole con prescrizioni) espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 17 ottobre 2016.

Con nota del 24 gennaio 2017⁷ la ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l. ha comunicato la conclusione dei lavori previsti dal progetto approvato ed ha fissato al 1 febbraio 2017 l'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto modificato. In allegato a tale nota la ditta ha unito le dovute garanzie finanziarie.

Con nota del 9 febbraio 2017⁸ la ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l. ha chiesto una proroga di sei mesi della scadenza dell'autorizzazione all'esercizio in essere in quanto "la richiesta di rinnovo della determinazione n. 1697/12 del 19.04.2012 dovrebbe considerare anche la modifica sostanziale che, però, non può ancora essere oggetto di collaudo funzionale rappresentativo, visto il breve periodo di esercizio".

Con determinazione dirigenziale n. 863/17 del 3 marzo 2017 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha prorogato fino al 19 ottobre 2017 la validità dell'autorizzazione all'esercizio, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1697/12 del 19 aprile 2012 come integrata e modificata con le determinazioni dirigenziali n. 2513/12 del 12 giugno 2012, n. 3397/13 del 24 luglio 2013, n. 5128/13 del 25 novembre 2013 e n. 4669/16 del 5 dicembre 2016, relativa all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Località Perara snc nel comune di Rivoli Veronese (VR) e gestito dalla ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l..

Con nota del 26 aprile 2017⁹ la ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l. ha fatto istanza di modifica non sostanziale dell'impianto finalizzata all'inserimento di un

⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i (d.P.R. n. 357/1997).

⁷ Acquisita al n. 6536 del 25 gennaio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Acquisita al n. 11869 del 10 febbraio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁹ Acquisita al n. 35488 del 26 aprile 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

nuovo codice EER.

Con nota del 1 giugno 2017¹⁰ la Provincia di Verona ha comunicato l'avvio del procedimento per la presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Località Perara snc nel comune di Rivoli Veronese (VR).

Con nota del 13 luglio 2017¹¹ la ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l. ha trasmesso il certificato di collaudo funzionale relativo alla modifica sostanziale approvata con D.D.S.A. n. 4669/16 del 5 dicembre 2016 ed alla modifica non sostanziale oggetto della nota della ditta del 26 aprile 2017.

Con nota del 28 settembre 2017¹² la ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti come modificato a seguito della D.D.S.A. n. 4669/16 del 5 dicembre 2016, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in essere, la valutazione di una modifica non sostanziale consistente nell'inserimento del codice EER 03 03 10 e la presa d'atto della sostituzione del trituratore autorizzato con uno tecnologicamente più efficiente.

Con nota del 3 ottobre 2017¹³ la Provincia di Verona ha comunicato l'avvio del procedimento per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Località Perara snc nel comune di Rivoli Veronese (VR).

Con nota del 17 ottobre 2017¹⁴ la ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l. ha trasmesso il collaudo funzionale del nuovo trituratore e la relazione tecnica di valutazione di impatto acustico predisposta a seguito dei rilievi del maggio 2017¹⁵.

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi richiamati, è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R3, R4, R5, R12 e R13) di rifiuti non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- nastro mobile per selezione manuale;
- trituratore;
- pressa imballatrice;
- tramogge;
- vaglio rotante mobile;
- benna miscelatrice;
- attrezzature e macchine manuali;
- apparecchiature di sollevamento e movimentazione (carrello elevatore, caricatori con polipo idraulico, pala meccanica).

Presso l'impianto è presente un distributore di carburante.

Le acque di lavaggio, uniche acque che si producono dall'attività produttiva, derivano dal lavaggio delle superfici interne del capannone o dai mezzi di trasporto nelle giornate piovose. Queste acque confluiscono per gravità in una vasca di raccolta interrata; quando la vasca è piena, si procede allo smaltimento del refluo tramite ditte autorizzate.

Le acque provenienti dalla superficie esterna pavimentata e dalla copertura del capannone B, privo di canalizzazioni di raccolta delle acque provenienti dal tetto,

¹⁰ Iscritta al n. 47950 del 1 giugno 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹¹ Iscritta al n. 60786 del 13 luglio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹² Acquisita al n. 81640 del 28 settembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹³ Iscritta al n. 83034 del 3 ottobre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁴ Acquisita al n. 88137 del 18 ottobre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁵ Prescrizione b) della D.D.S.A. n. 1781/16 del 5 maggio 2016.

vengono avviate a scarico sul suolo, dopo trattamento di sedimentazione e disoleatura, tramite sei pozzi disperdenti.

Le acque provenienti dalla copertura del capannone A, non contaminate, sono scaricate su suolo attraverso tre pozzi disperdenti.

Le acque provenienti dai servizi igienici sono convogliate in vasche imhoff e successivamente scaricate sul suolo.

Documentazione agli atti della Provincia:

- comunicazione di modifica non sostanziale del 26 aprile 2017¹⁶ relativa all'inserimento del codice EER 03 03 11 nell'elenco dei rifiuti ammessi in impianto;
- certificato di collaudo del 13 luglio 2017¹⁷;
- istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto¹⁸, corredata da:
 - relazione tecnica informativa;
 - avvallo preventivo del collaudatore per la nuova modifica non sostanziale relativa all'inserimento del codice EER 03 03 10 nell'elenco dei rifiuti ammessi in impianto e la presa d'atto della sostituzione del trituratore autorizzato con uno tecnologicamente più efficiente;
- polizza fideiussoria n. 1900787¹⁹ emessa da Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. in data 1 dicembre 2010 e successive appendici integrative n. 1²⁰ (emessa in data 21 febbraio 2012), n. 2²¹ (emessa in data 25-luglio 2013), n. 3²² (emessa in data 19-dicembre 2013), e n. 8²³ (emessa in data 19 dicembre 2016);
- polizza R.C. Inquinamento n. 81200834²⁴ emessa da Unipol Assicurazioni S.p.A. e successive appendici integrative n. 1²⁵ (emessa in data 2 agosto 2013) e n. 2²⁶ (emessa in data 2 agosto 2013).

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000²⁷ e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013²⁸.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore²⁹.

¹⁶ Acquisita al n. 35488 del 26 aprile 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁷ Iscritta al n. 60786 del 13 luglio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁸ Acquisita al n. 81640 del 28 settembre 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁹ Acquisita al n. 129340 del 3 dicembre 2010 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁰ Acquisita al n. 44445 del 24 aprile 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²¹ Acquisita al n. 93924 del 20 settembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²² Acquisita al n. 125363 del 24 dicembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²³ Acquisita al n. 28515 del 3 aprile 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁴ Acquisita al n. 44445 del 24 aprile 2012 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁵ Acquisita al n. 114033 del 21 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁶ Acquisita al n. 93924 del 20 settembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

²⁷ Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

²⁸ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

²⁹ D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006); d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014); decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle

Le proposte varianti al progetto comunicate con note del 26 aprile 2017 e 28 settembre 2017 configurano modifiche non sostanziali ai sensi della legge regionale n. 3/2000 poiché non riguardano il processo tecnologico di recupero, né la tipologia e quantità di rifiuti recuperati e smaltiti, così come non si modifica la potenzialità dell'impianto.

Obblighi

da rispettare La ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Località Perara snc nel comune di Rivoli Veronese (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

- 1) la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- 2) la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
- 3) la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014³⁰, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013³¹ e del 13 giugno 2014³²); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento. La documentazione deve essere accompagnata da uno schema di calcolo degli importi garantiti; L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie entro il termine indicato;
- 4) in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010³³ ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un

discariche di rifiuti" e s.m.i (d.lgs. n. 36/2003).

³⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

³¹ Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

³² Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

³³ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

- 5) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- 6) la ditta dovrà mantenere adeguatamente la barriera verde posta a confine dell'impianto lato autostrada Modena-Brennero;
- 7) le modalità di accesso ed uscita dall'impianto devono mantenersi conformi a quanto previsto dalla prescrizione D.D.S.A. n. 1781/16 del 5 maggio 2016: *“Obbligo di ingresso in direzione destra e di uscita in direzione destra per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. I mezzi provenienti da Verona dovranno pertanto proseguire fino alla successiva rotatoria in località Porton per invertire il senso di marcia. Analogamente i mezzi in uscita dalla ditta e diretti a nord dovranno immettersi in direzione destra sulla SP 11 ed invertire il senso di marcia in località San Pieretto. Tale obbligo dovrà essere riportato nelle indicazioni delle procedure interne di sicurezza della ditta e attuato mediante determinazione dirigenziale provinciale e apposizione di segnaletica stradale verticale. L'apposizione della segnaletica sarà a carico della ditta e dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della Provincia – Servizio Viabilità”*;
- 8) devono essere osservate le distanze di rispetto dall'elettrodotto previste dalla normativa vigente e devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti affinché l'esposizione al campo elettromagnetico delle persone, sia contenuta entro il limite di 0,3 uT;

Gestione rifiuti

- 9) possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi e pericolosi riportati nella Tabella Codici e Attività riportata in fondo al provvedimento;
- 10) i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate³⁴:

R3	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ³⁵
----	---

³⁴ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

³⁵ Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

R4	Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5	Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche ³⁶
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 ³⁷
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo; prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

- 11) la capacità massima complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 300 Mg/giorno e in 90'000 Mg/anno;
- 12) la quantità massima di rifiuti non pericolosi stoccabili è pari a 4'116 Mg, di cui:
- un massimo di 15 Mg riferiti al codice EER 19 12 10;
 - un massimo di 60 Mg riferiti al codice EER 02 06 01;
 - un massimo di 5,5 Mg riferiti a rifiuti non conformi (anche rientranti nella tipologia dei rifiuti pericolosi) rinvenuti nel corso delle operazioni di selezione e cernita e stoccati nell'area di emergenza individuata all'interno del capannone B;
- 13) i riscontri di cui al punto precedente dovranno risultare dalle annotazioni sul registro di carico e scarico secondo quanto previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006³⁸;
- 14) la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
- 15) la ditta deve verificare l'accettabilità dei rifiuti in ingresso mediante acquisizione di idonea documentazione costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati. Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo; in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
- 16) per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011³⁹, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995 (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un "esperto qualificato" (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva

³⁶ È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

³⁷ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

³⁸ Prescrizione 2 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 4255/2006.

³⁹ Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;

- 17) lo stoccaggio in impianto del codice EER 02 06 01 è consentito⁴⁰ solo per un tempo massimo di 48 ore e comunque deve essere svolto mediante l'uso di appositi contenitori stagni e chiusi; non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
- 18) i rifiuti identificati con codice EER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.

Qualora rifiuti non costituiti da miscele provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, la verifica analitica può essere effettuata con cadenza almeno annuale a condizione che il produttore originario sia identificabile;

Nel caso in cui le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce⁴¹;

- 19) la gestione dei rifiuti R.A.E.E. deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
- annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
 - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto, sotto

⁴⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali". Adozione" (d.G.R.V. n. 769/2005).

⁴¹ "Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi" e s.m.i. (decisione 2000/532/Ce).

- idonea copertura;
- assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non vengano introitati:
 - apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
 - tubi catodici, televisori e computer;
 - sorgenti luminose a scarica;
 - rifiuti contenenti mercurio;
 - rifiuti contenenti amianto;
 - componenti contenenti sostanze radioattive;
 - condensatori contenuti PCB.
- 20) le attività di recupero devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona⁴²;
- 21) è consentito lo stoccaggio all'esterno di rifiuti, nelle aree individuate sulla planimetria di cui al punto precedente, all'interno di coperti con teli impermeabili;
- 22) lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno dei capannoni/aree coperte devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
- 23) i rifiuti fangosi non palabili che possono rilasciare liquidi devono essere stoccati in container scarrabili;
- 24) i rifiuti della concia (EER 04.01.08, 04.01.09, 04.01.99) devono essere stoccati unicamente in cassoni a tenuta;
- 25) lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
- 26) la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
- 27) i rifiuti classificati con codice EER xx.yy.99 possono essere introdotti nell'impianto solo previo assenso della Provincia di Verona alla quale devono essere preventivamente comunicati la specifica tipologia del rifiuto, il processo produttivo di provenienza, nonché le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto stesso;
- 28) in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2003, è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo;
- 29) non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso EER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione

⁴² Acquisita al n. 55923 del 6 luglio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con una destinazione di recupero;

- 30) i rifiuti conferiti in impianto per la sola messa in riserva (R13) dovranno essere avviati alle altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Non sono consentiti ulteriori passaggi di sola messa in riserva;
- 31) non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
- 32) nel caso di rifiuti omogenei per tipologia ma identificati con codici EER diversi potrà essere svolta, codificata come operazione R12, l'attività di pretrattamento vera e propria (accorpamento/raggruppamento) come già definita ai sensi della normativa vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice EER 19.12.XY.

È inoltre possibile procedere con l'attività di accorpamento/raggruppamento (codificabile sempre come operazione R12) di rifiuti identificati con il medesimo codice EER ma provenienti da produttori diversi; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice EER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato.

Il rifiuto prodotto deve essere conferito a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi a impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15⁴³.

Le operazioni di cui sopra devono essere condotte, sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- applicazione delle migliori tecniche disponibili;
- i singoli rifiuti devono possedere già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
- dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

- 33) è consentita l'operazione di omogeneizzazione (R12) con asciugatura naturale⁴⁴ (R5) sui rifiuti con i seguenti codici EER: 01.04.08, 01.04.10, 01.04.12, 01.04.13.

Le preliminari operazioni di omogeneizzazione dovranno essere svolte solo sui rifiuti con identico codice EER, anche con caratteristiche fisiche diverse (R12 è quindi intesa come miscelazione tra codici uguali con stati fisici diversi, mantenendo in uscita lo stesso codice). L'operazione di asciugatura naturale dovrà essere preceduta da un'operazione di ispessimento che ha la funzione di eliminare l'eccesso di acqua, ridurre i volumi ed omogeneizzare la fase solida;

- 34) nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri;
- 35) i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere comunicati tempestivamente all'autorità di controllo;

Emissioni in atmosfera

- 36) la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione

⁴³ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

⁴⁴ Il rifiuto viene depositato nell'area specifica per un periodo variabile senza subire alcuna ulteriore movimentazione.

prevista dal Comune di Rivoli Veronese nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

- 37) la ditta deve mettere in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
- 38) i piazzali e la pavimentazione interna ed esterna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;
- 39) l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti.
- Qualora si avessero fenomeni di odore molesto dovrà essere attuata la seguente procedura:

- **Modalità di controllo dell'odore**

1. Compilazione del registro segnalazione odore da parte del responsabile tecnico in caso di fenomeni di odore molesto;
2. Verifica della causa che genera l'odore;
3. Segnalazione ad ARPAV – Dip. di Verona, nel caso l'odore non cessasse nell'arco di qualche ora;
4. Verifica e registrazione da parte del Terzo Controllore dello stato dell'impianto da un punto di vista odorigenio durante le visite di controllo;

- **Azioni correttive**

1. Allontanare dall'impianto il rifiuto che emana odore molesto nel più breve tempo possibile;
2. Valutare la possibilità di sottoporre ancora a trattamento tale rifiuto o se, invece, risulta necessario limitarsi al solo stoccaggio;
3. Verificare per ogni proposta di conferimento in impianto, se tale rifiuto può essere accettato considerando anche l'eventuale emissione di odori problematici.

Scarichi idrici

- 40) tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarichi.

In particolare, le vasche di sedimentazione/disoleatore delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione-depurazione. Il materiale così prodotto deve essere smaltito compatibilmente con la corretta gestione dei rifiuti;

Scarichi idrici su suolo

- 41) le acque di prima pioggia avviate a scarico sul suolo, all'uscita dal sistema di trattamento nel quale avviene il processo di sedimentazione e disoleatura, devono rispettare i limiti indicati dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed

- industriali che recapitano sul suolo”, garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;
- 42) lo scarico deve essere bloccato in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e della rete di raccolta;
- 43) la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad A.R.P.A.V. ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici, ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di trattamento e nella rete di raccolta;
- 44) la ditta deve richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o, qualora le caratteristiche rimangano invariate, dare comunicazione a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, nonché per trasferimento della gestione o proprietà dell'attività;
- 45) la ditta deve effettuare, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi dello scarico delle acque trattate con cadenza semestrale. I referti analitici, con indicati i valori almeno dei parametri
pH, materiali grossolani, Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco
 dovranno essere mantenuti a disposizione del personale di vigilanza;

Programma di Controllo

- 46) il Programma di Controllo è soggetto a revisione a cura del Responsabile del PC in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione all'esercizio o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale nonché a seguito di indicazioni delle autorità di controllo;
- 47) entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, la ditta dovrà presentare alla Provincia di Verona la revisione del Programma di Controllo;
- 48) le relazioni tecniche periodiche devono riportare, in premessa, la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle eventuali non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle relative azioni correttive e preventive attuate; va applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai metodi di prelievo, trasporto, conservazione ed analisi dei campioni prelevati per i quali vanno osservate le autorizzazioni rilasciate e la normativa vigente;
- 49) i rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del Piano di Controllo devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità previste nei provvedimenti provinciali e/o deliberazioni regionali vigenti⁴⁵.

Avvertenze

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,⁴⁶ del d.lgs. n. 152/2006.
 Nel caso di mancata redazione o trasmissione dei reports tecnici e non tecnici da

⁴⁵ Determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006; determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006; determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007; determinazione del dirigente del settore Ambiente n. 6468/09 del 24 novembre 2009; deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010.

parte del controllore indipendente l'inottemperanza rimane in capo al controllore indipendente che pertanto sarà richiamato per tale inottemperanza ed in caso di ripetute omissioni potrà essere sostituito previa comunicazione di avvio del procedimento per la sostituzione.

La richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa. Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti s.r.l. e trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Rivoli Veronese, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁴⁷ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁴⁸.



⁴⁶ Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

⁴⁷ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁴⁸ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

Tabella codici EER ed attività

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4-R5
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	R12-R13	
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R12-R13	
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	R12-R13	
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13	UNI EN 13242/2004
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	R12-R13	
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13	UNI EN 13242/2004
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	R5-R12-R13	UNI EN 13242/2004
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R5-R12-R13	UNI EN 13242/2004
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 01 05 05 e 01 05 06	R12-R13	
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	R12-R13	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 6.1.4
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	R12-R13	
02 01 10	rifiuti metallici	R12-R13	
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	R12-R13	
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	R12-R13	
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12-R13	
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R12-R13	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12-R13	
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 9.2.4
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 9.2.4
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R12-R13	
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R12-R13	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati da processi di separazione meccanica	R12-R13	

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4-R5
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	R12-R13	
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	R12-R13	
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R12-R13	
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 8.4.4
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	R12-R13	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 8.4.4
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 8.4.4
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	R12-R13	
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	R12-R13	
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	R12-R13	
07 02 13	rifiuti plastici	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 6.2.4
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	R12-R13	
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	R12-R13	
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	R12-R13	
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	R12-R13	
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	R12-R13	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R12-R13	
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R12-R13	
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	R12-R13	
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelli di cui alla voce 09 01 11	R12-R13	
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	R12-R13	
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	R12-R13	

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4-R5
10 02 02	scorie non trattate	R12-R13	
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	R12-R13	
10 02 10	scaglie di laminazione	R12-R13	
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	R12-R13	
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	R12-R13	
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
10 03 05	rifiuti di allumina	R12-R13	
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R12-R13	
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	R12-R13	
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R12-R13	
10 08 09	altre scorie	R12-R13	
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelli di cui alla voce 10 08 10	R12-R13	
10 09 03	scorie di fusione	R12-R13	
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R12-R13	
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R12-R13	
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	R12-R13	
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	R12-R13	
10 10 03	scorie di fusione	R12-R13	
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	R12-R13	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R12-R13	
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R12-R13	
10 12 03	polveri e particolato	R12-R13	
10 12 06	stampi di scarto	R12-R13	
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R12-R13	
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 7.1.4
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	R12-R13	
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	R12-R13	
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 5.16.4
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 5.16.4

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4-R5
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
11 05 01	zinco solido	R12-R13	
11 05 02	ceneri di zinco	R12-R13	
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R12-R13	
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R12-R13	
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R12-R13	
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R12-R13	
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R12-R13	
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	R12-R13	
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quelli di cui alla voce 12 01 16	R12-R13	
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	R12-R13	
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 1.1.4 b)
15 01 02	imballaggi in plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 6.1.4
15 01 03	imballaggi in legno	R12-R13	
15 01 04	imballaggi metallici	R12-R13	
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 1.1.4 b)
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 1.1.4 b)
15 01 07	imballaggi in vetro	R12-R13	
15 01 09	imballaggi in materiali tessili	R12-R13	
16 01 03	pneumatici fuori uso	R12-R13	
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R12-R13	
16 01 17	metalli ferrosi	R12-R13	
16 01 18	metalli non ferrosi	R12-R13	
16 01 19	plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 6.2.4
16 01 20	vetro	R12-R13	
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R12-R13	
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 5.16.4
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alla voce 16 02 15	R3-R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 5.16.4-6.2.4
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R12-R13	
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R12-R13	

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4-R5
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	R12-R13	
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R12-R13	
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R12-R13	
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diverse da quelli di cui alla voce 16 11 01	R12-R13	
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R12-R13	
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R12-R13	
17 01 01	cemento	R5-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 7.1.4
17 01 02	mattoni	R5-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 7.1.4
17 01 03	mattonelle e ceramiche	R5-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 7.1.4
17 01 07	miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	R5-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 7.1.4
17 02 01	legno	R12-R13	
17 02 02	vetro	R12-R13	
17 02 03	plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 6.1.4
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 7.6.4
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R12-R13	
17 04 02	alluminio	R12-R13	
17 04 03	piombo	R12-R13	
17 04 04	zinco	R12-R13	
17 04 05	ferro e acciaio	R12-R13	
17 04 06	stagno	R12-R13	
17 04 07	metalli misti	R12-R13	
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12-R13	
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R12-R13	
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R12-R13	
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R12-R13	
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 7.1.4
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 7.1.4
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni	R12-R13	

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4-R5
	particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)		
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R12-R13	
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R12-R13	
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	R12-R13	
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R12-R13	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R12-R13	
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R12-R13	
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R12-R13	
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	R12-R13	
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	R12-R13	
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R12-R13	
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R12-R13	
19 12 01	carta e cartone	R3-R12-R13	UNI EN 643/2002
19 12 02	metalli ferrosi	R12-R13	
19 12 03	metalli non ferrosi	R12-R13	
19 12 04	plastica e gomma	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 6.1.4
19 12 05	vetro	R12-R13	
19 12 07	legno diverso da quelli di cui alla voce 19 12 06	R12-R13	
19 12 08	prodotti tessili	R12-R13	
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R12-R13	
19 12 10	rifiuti combustibili	R12-R13	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12-R13	
20 01 01	carta e cartone	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 1.1.4 b)
20 01 02	vetro	R5-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 2.1.4 c)
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R12-R13	
20 01 10	abbigliamento	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 8.4.4-8.9.4 b)
20 01 11	prodotti tessili	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 8.4.4-8.9.4 b)
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	R12-R13	
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R12-R13	
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelli di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 5.16.4
20 01 38	legno, diverso da quelli di cui alla voce 20 01 37	R12-R13	

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per attività di recupero R3-R4-R5
20 01 39	plastica	R3-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 6.1.4
20 01 40	metallo	R12-R13	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R12-R13	
20 02 02	terra e roccia	R12-R13	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R5-R12-R13	d.m. 05/02/1998 par. 7.1.4-7.6.4 b)
20 03 03	residui della pulizia stradale	R12-R13	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	R12-R13	
20 03 07	rifiuti ingombranti	R12-R13	